

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione della FEM n. 32433/00 del 28/06/2000 della Direzione delle Entrate di Trento per l'importo complessivo di Euro 32,00.

**CONVENZIONE
PER ACCESSO AL SERVIZIO MENSA
STUDENTI ISCRITTI AL C3A**

*

TRA

- A. Fondazione Edmund Mach**, con sede legale in via E. Mach, 1 - 38010 S. Michele all'Adige (TN), P.IVA 02038410227, in persona del sostituto del Direttore Generale nonché legale rappresentante, prof. Marco Dal Rì, nato a Cles (TN) il 30/3/1957 autorizzato alla stipula del presente atto giusta procura rilasciata dal presidente (di seguito, per brevità, indicato come "FEM"),

da una parte,

E

- B. OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO** (di seguito "Opera"), ente pubblico provinciale ai sensi della Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 con sede in Trento, in via della Malpensada 82/A, codice fiscale 80003390228, rappresentata dal dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN) il 9/12/1957, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore;

dall'altra,

PREMESSO che

- a) Con determinazione 57/5 del 27/09/2017 del Direttore generale di FEM e con determinazione del Direttore di Opera n. 245 del 28 settembre 2017 è stata autorizzata la sottoscrizione della presente convenzione;
- b) FEM e l'Università degli Studi di Trento (UNITN), nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite dai rispettivi statuti e regolamenti, hanno stipulato in data 22 dicembre 2015 una convenzione quadro finalizzata alla istituzione di un Centro di cui all'art. 26, comma 1, lett. c) dello Statuto di Ateneo, nel quale sviluppare attività di interesse comune nell'ambito della ricerca e della didattica descritte nella Convenzione quadro medesima. Con altri atti negoziali sono stati definiti ulteriori aspetti per l'avvio ed il funzionamento del Centro;
- c) il Centro è stato denominato di comune accordo tra le Parti: in italiano, "Centro Agricoltura Alimenti Ambiente" – acronimo "C3A"; in inglese, "Center Agriculture Food Environment" – acronimo "CAFE";
- d) una delle principali attività del C3A è l'avvio del Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia che ha ottenuto l'approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dd 15/6/2017 e le cui lezioni sono tenute presso la sede della FEM, in San Michele a/Adige (TN);
- e) Opera è un ente pubblico strumentale della Provincia autonoma di Trento (PAT), istituito con legge provinciale 9/1991, deputato ad erogare tutti i servizi rivolti a favorire il diritto allo studio degli studenti universitari immatricolati ad UNITN. Tra detti servizi rientra anche quello di ristorazione, gestiti in appalto presso le sedi universitarie di Trento e Rovereto;
- f) Le Parti, qualificate quali amministrazioni aggiudicatrici, si accordano, secondo quanto previsto dall'art. 16bis, comma 2bis della legge provinciale 23/1992, dall'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 50/2016, per il perseguimento del **fine pubblico comune di**

- garantire il servizio di ristorazione, a pranzo, degli studenti universitari iscritti al corso di cui alla lett. c).** Convengono che logisticamente, economicamente ed amministrativamente, l'unica sede adatta a garantire detto servizio sia la mensa che FEM gestisce, in San Michele a/Adige (TN), in appalto esternalizzato, per gli studenti medi e per i propri dipendenti;
- g) in seguito a gara sopra soglia comunitaria per l'affidamento in appalto del servizio di ristorazione la FEM ha sottoscritto un contratto quadriennale, dal 29/3/2016, con termine il 28/3/2020 con RISTO 3 Società Cooperativa, con sede legale in Trento, via del Commercio n. 57 (Partita IVA 0044407221). Il Capitolato speciale d'appalto prevede espressamente che il servizio sia rivolto agli studenti, al personale della FEM **e ad eventuali altre categorie di persone espressamente autorizzate da FEM;**
- h) per permettere di avviare regolarmente l'attività del C3A per l'anno accademico 2017/18 e proseguirlo nei seguenti, diviene quindi **necessario obiettivo pubblico comune tra le Parti**, permettere l'accesso alla mensa della FEM degli studenti universitari iscritti al Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale della presente convenzione e ne costituiscono il presupposto.

Art. 2 – Modalità di accesso alla mensa degli studenti C3A

1. FEM autorizza Opera a far accedere gli studenti immatricolati ad UNITN del Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia del C3A al servizio erogato presso la propria mensa, per il pasto di mezzogiorno, secondo gli orari che saranno concordati tra le Parti, sentita anche la direttrice di C3A, nel numero massimo di posti disponibili per il triennio di 225.
2. Opera applica agli studenti le tariffe del servizio mensa – pasto completo, come per le altre sedi universitarie di Trento e Rovereto. Tramite le modalità informatiche di cui al comma 3, gli studenti ricaricano la tessera/titolo di pagamento con versamenti sul conto di FEM.
3. Opera e FEM hanno verificato la compatibilità della tessera dello studente con il sistema informatico di pagamento e rilevazione dei pasti in uso presso FEM. Esso identifica ciascun avente diritto al pasto e consente a FEM la visione e la trattazione delle transazioni eseguite.

Art. 3 – Corrispettivi

1. Per ogni pasto consumato dagli studenti, sarà detratto dalla ricarica di cui al punto 2. dell'art. 2, l'importo di € 4,90.= IVA esente come stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera per tutti gli altri studenti universitari. Qualora detto importo dovesse subire delle variazioni, FEM si impegna ad adeguare il sistema informatico per consentirne l'aggiornamento.
2. L'Opera dovrà corrispondere a FEM l'importo di € 1,74.= oltre ad IVA che sarà fatturato in via posticipata con cadenza mensile in base al numero di pasti rilevato dal sistema informativo. Il pagamento sarà effettuato da parte dell'Opera a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. Cod. IPA: **UF2C9J**. Eventuale aggiornamento di detto importo sarà concordato con l'Opera.

Art. 4 – Durata

1. La durata della presente Convenzione è concordata tra le Parti per tre anni accademici 2017/18; 2018/19 e 2019/20 con decorrenza dal 1 ottobre 2017.

Art. 5 - Foro esclusivo competente

1. Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione sono possibilmente definite in via bonaria.
2. Il ricorso all'arbitrato può avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di uno specifico compromesso arbitrale.
3. Qualora una delle Parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia viene decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

Art. 6 - Comunicazioni

1. Le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche relative all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere effettuate mediante raccomandata ovvero posta elettronica certificata (PEC) diretta alle persone sotto indicate e presso i relativi domicili:
 - Se diretta a FEM: dott. Sergio Menapace, Fondazione Edmund Mach, Via E Mach 1, 38010 San Michele all'Adige (TN), PEC: direzione.generale@pec.iasma.it.
 - Se diretta a Opera Dott. Paolo Fontana, Opera universitaria di Trento, della Malpensada 82/A, 38123 Trento, PEC: operauniversitaria@pec.operauni.tn.it

Articolo 7 - Riservatezza e applicazione del Decreto Legislativo 196/2003

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla privacy), le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei dati personali dei quali verranno a conoscenza in relazione alla stipulazione ed esecuzione della presente Convenzione e si obbligano ad utilizzarli esclusivamente a tale scopo.
2. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 4, c. 1, lett. g) e 29 del Codice sulla privacy, Opera nomina FEM Responsabile del trattamento dei dati personali.
3. FEM, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite da Opera quale Titolare del trattamento.
4. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
 - a) rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, in particolare Titolo III (regole generali per il trattamento dei dati) e Titolo V (sicurezza dei dati e dei sistemi), del Codice sulla privacy;
 - b) verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato solo per finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione, e ai sensi e nei limiti fissati dal Codice sulla privacy e coordinare tutte le operazioni;
 - c) individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Codice sulla privacy e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nella presente Convenzione e nel rispetto delle misure minime di sicurezza, eseguendo gli opportuni controlli;
 - d) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
 - e) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
 - f) adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli articoli 7, 8, 9 del Codice sulla privacy, e garantirne il rispetto;

g) comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati e eventuali ispezioni o richieste di documentazione da parte del Garante o dell'autorità Giudiziaria.

5. La presente nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa dello stesso.

6. Il Responsabile è tenuto a rispettare il provvedimento del Garante della privacy del 27/11/2008, modificato con provvedimento del 25/6/2009, recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema". Opera intende conservati direttamente presso la sede di FEM i dati relativi agli amministratori di sistema.

Art. 8 - Registrazione e spese

1. La presente Convenzione sarà perfezionata mediante sottoscrizione digitale e invio a mezzo posta elettronica certificata. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tassa fissa ai sensi delle disposizioni applicabili del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 a carico della Parte interessata. Le spese di bollo sono a carico di FEM, che vi assolve in modo virtuale.

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH

- prof. Marco Dal Rì -

firmato digitalmente

Marco Dal Rì

IL DIRETTORE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

- dott. Paolo Fontana -

firmato digitalmente

Paolo Fontana